



DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO

Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it -

P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it - C.F.82008130633

**INFORMATIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA
SANITARIA ED ALLA GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE A CURA
DEL MEDICO COMPETENTE**

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 al fine di fornire ai lavoratori ed agli equiparati ai lavoratori le informazioni relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati” indicati all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (come, ad esempio, i dati genetici, i dati relativi alla salute e i dati biometrici), nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio, questa Istituzione Scolastica **DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO** con sede legale in **Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it - P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it - C.F.82008130633**, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore **Dott.ssa Iervolino Cristina** rende l’informativa come segue.

PREMESSA

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Il medico competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i le cui principali attività svolte sono: **sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale dipendente.**

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il medico competente è il **titolare autonomo del trattamento** (precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 7797 del 27.2.2019). Le attività dirette a verificare l’idoneità alla mansione del dipendente, obbligatorie per legge, vengono poste in essere esclusivamente per il tramite del medico competente. Quest’ultimo, infatti, è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell’applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro. Il medico competente è l’unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie ed è colui che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate

in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite. Il datore di lavoro non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni.

Il servizio di medico competente è svolto da **MI.MA Srl** in persona del Rappresentante legale e Amministratore unico dott. DOMENICO MARTINO P.I./C.F. 03955370618 con sede in Via Botticelli nr. 18 - 81100 Caserta .

Pec: mi.ma83@pec.it

II. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali saranno trattati nella normale attività del Titolare secondo le finalità di sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente. Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati ai La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008). In particolare il medico competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi: - idoneità; - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; - inidoneità temporanea; - inidoneità permanente.

III. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità :

- a- consenso** espresso dall'interessato per una o più finalità di trattamento indicate al punto III della presente informativa (articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679);
- b- assolvere** agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'U.E. o dello Stato nazionale o da un CCNL (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679);
- c- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale** (articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (UE) 2016/679).

IV. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI

Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto secondo:

- a-** il medico competente e suoi collaboratori (es. personale sanitario tenuto al segreto professionale);
- b-** I dipendenti e i collaboratori della MI. MA srl c.f 03955370618 che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento per le finalità del punto III, ognuno in relazione ai propri compiti.
- c-** soggetti esterni che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

d- i dipendenti e i collaboratori dell'istituto scolastico che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento per le finalità del punto II, ognuno in relazione ai propri compiti.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del d.lgs. 81/2008, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

I dati (limitatamente ai giudizi di cui al punto II) saranno comunicati per iscritto al datore di lavoro ed ai rispettivi soggetti interessati in forma cartacea o , eventualmente per e- mail (all'uopo comunicata dal lavoratore).

V. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

Non è previsto nessun trasferimento verso paesi terzi extra UE.

VI. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali comunicati ed anche “**dati personali particolari** (in seguito definiti unitariamente dati) per finalità di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente , sicurezza sul lavoro.

VII. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati personali e personali particolari saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative per garantire la loro sicurezza

VIII. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (articoli 18 e 20 del d.lgs. 81/2008). La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente presente sul sito RO.A.S. srl

IX. MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

La mancata comunicazione dei dati personali o il rifiuto del consenso (art 7 GDPR) impedisce l'instaurarsi e/o la continuazione del rapporto contrattuale stesso.

I suoi dati personali saranno trattati senza il suo consenso (art. 6 lettere c d f GDPR) esclusivamente per le seguenti finalità :

- 1) rispettare le disposizioni di leggi o regolamenti oppure eseguire un ordine di Autorità Giudiziaria o di Organismi di Vigilanza ai quali il Titolare è soggetto
- 2) esercitare i diritti e gli obblighi del Titolare (es. difesa in giudizio)

3) salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato

X. CONSERVAZIONE DEI DATI

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. 81/2008). Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3 del d.lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

I dati personali particolari conferiti, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dell'incarico contrattuale e comunque per il tempo stabilito dalle leggi in materia gli altri dati personali per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste, da norme di legge o regolamenti.

XI. MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE

I dati vengono trattati in sicurezza ed in particolare e' garantita la riservatezza e l'integrità dei dati e la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

L'accesso ai dati e' consentito solo a soggetti autorizzati e solo tramite l'utilizzo di password personali che vengono aggiornate periodicamente.

XII. PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati conferiti non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione

XIII. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta al medico competente. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Ai sensi del Regolamento UE, il lavoratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti del medico competente tutti i diritti previsti dall' art. 7 Codice Privacy e art. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679.

Il Dirigente

Dott.ssa Cristina Iervolino

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993